

COMUNE DI CANDIA CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI
ANNI SCOLASTICI 2018/2019
2019/2020 - 2020/2021

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente appalto riguarda l'affidamento dei servizi educativi da espletarsi presso la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria di CANDIA CANAVESE, come da calendario scolastico, relativamente a:

- pre e post scuola per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria
- attività parascolastiche (laboratorio) presso la scuola Primaria;
- assistenza tempo mensa, sorveglianza e scodellamento pasti per gli alunni della Scuola Primaria.

Art. 2 – Durata del Servizio

L'appalto avrà la durata di tre anni scolastici (2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021) con inizio del servizio coincidente con l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, con eventuale possibilità di ripetizione del contratto per un ulteriore triennio, da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – Opzioni per rinnovo del contratto

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della stazione appaltante.

La stazione appaltante qualora ne ravvisi l'opportunità potrà richiedere la prosecuzione del servizio per un ulteriore triennio. L'opzione sarà esercitata mediante richiesta scritta alla ditta aggiudicataria entro il mese di aprile 2021.

Art. 4 – Caratteristiche del servizio

La ditta appaltatrice dovrà assicurare :

1) SERVIZIO EDUCATIVO DI PRE E POST SCUOLA NEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE: il servizio di pre e post scuola deve essere svolto presso la Scuola dell'Infanzia e Primaria di via Ivrea 69 e consiste nell'organizzazione di servizi educativi.

Il servizio prevede l'accoglienza degli alunni, l'organizzazione delle attività educative, ricreative e di intrattenimento. Il rapporto educatore/bambino deve essere di 1:28. L'elenco aggiornato degli alunni verrà fornito dall'Ufficio Segreteria del Comune di CANDIA CANAVESE. La presenza degli alunni dovrà essere rilevata giornalmente su apposita scheda. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì. L'Amministrazione non riconoscerà ulteriori corrispettivi per il prolungamento dell'orario dovuti a ritardi dei genitori.

La Cooperativa/ Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura del materiale didattico/ludico e di cancelleria adatto all'organizzazione del servizio. Si richiede la presentazione di un progetto educativo dettagliato.

Il servizio dovrà essere espletato con le seguenti modalità:

a) - alunni scuola dell'Infanzia e scuola Primaria: Le linee dell'intervento educativo e i vari aspetti organizzativi programmati devono essere rispettati da tutte le figure professionali operanti all'interno del servizio, che potrà essere soggetto a variazioni, determinate dal numero effettivo dei bambini frequentanti. La ditta appaltatrice dovrà fornire il materiale didattico e l'attrezzatura necessaria per il regolare svolgimento del progetto educativo.

Tra i compiti del personale rientra anche la compilazione dei fogli presenza alunni, ecc.

Orario: 7,30/8,30 – 16,30/17,30 dal lunedì al venerdì per la Scuola dell'Infanzia

Orario: 7,30/8,30 – 16,30/17,30 dal lunedì al giovedì ed il venerdì mattina dalle ore 07,30 alle ore 08,30 per la Scuola Primaria

Utenti previsti: circa 28 (Infanzia + Primaria)

Personale richiesto: 2 educatore

Monte ore presunto per ciascun anno scolastico : h 700

2) SERVIZIO EDUCATIVO ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (laboratorio) DEL VENERDI' POMERIGGIO presso la Scuola Primaria di CANDIA CANAVESE: il servizio deve essere svolto presso la Scuola Primaria di Via Ivrea e consiste nell'organizzazione di servizi educativi per gli utenti della Scuola Primaria delle sezioni a tempo normale. Il servizio prevede l'accoglienza degli alunni, l'organizzazione delle attività ludico_espressive e motorie. Il rapporto educatore/bambino deve essere di 1:28. L'elenco aggiornato degli alunni verrà fornito dall'Ufficio Segreteria del Comune. La presenza degli alunni dovrà essere rilevata su apposita scheda. La Cooperativa/Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura del materiale didattico/ludico e di cancelleria adatto all'organizzazione del servizio. Si richiede la presentazione di un progetto educativo dettagliato.

L'attività dovrà essere articolata come segue:

Orario: 14,30/16,30 del venerdì

Utenti previsti: circa 25

Personale richiesto: 1 educatore dalle 14,30 alle 16,30

Monte ore presunto per ciascun anno scolastico: h 70

3) SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO NEL TEMPO MENSA NONCHE' SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SCODELLAMENTO PASTI DELLA SCUOLA PRIMARIA: il servizio consiste nell'organizzazione del servizio educativo da espletarsi nel tempo mensa nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle ore 13,30.

Il servizio prevede la presa in carico degli alunni presso la Scuola Primaria, l'accompagnamento in mensa presso il locale refettorio della Scuola dell'Infanzia, lo scodellamento del pasto e la sorveglianza durante la sua consumazione ed il riaccompagnamento alla Scuola Primaria.

Durante il tempo mensa all'educatore viene richiesto di veicolare l'educazione ad un corretto rapporto con il cibo, al corretto comportamento a tavola, all'uso delle stoviglie e al loro riordino, il rispetto per i commensali ed il personale di servizio.

Durante il tragitto scuola/mensa dovrà essere insegnato agli alunni il corretto comportamento stradale. Successivamente dalle ore 13,30 alle ore 14,30 dovrà essere garantito il servizio di sorveglianza sino alla ripresa delle lezioni e dovranno essere svolte attività ludico_ricreative.

Si richiede la presentazione di un progetto educativo.

Il servizio dovrà essere espletato con le seguenti modalità:

Utenti previsti: circa 56

Personale richiesto: 2 educatori

Monte ore presunto per ciascun anno scolastico: h 730

Art. 5 – Valore stimato dell'appalto

Il prezzo a base d'asta, comprensivo del personale, materiale didattico, attrezzature e materiale di consumo, ammonta a complessivi **€ 30.000,00** annui (di cui € 60,00 annui per oneri di sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso per) oltre IVA, ed è così composto:

- € 14.000,00 per servizio educativo pre/post scuola dell'Infanzia e Primaria
- € 1.400,00 per servizio educativo attività parascolastiche (laboratorio) del venerdì pomeriggio per gli alunni della Scuola Primaria
- € 14.600,00 per servizio educativo integrativo nel tempo mensa nonché servizio di sorveglianza e scodellamento pasti della Scuola Primaria

Art. 6 – Revisione Prezzi

Il prezzo di aggiudicazione è fisso ed invariabile per il primo anno di appalto. A partire dal secondo anno scolastico l'Amministrazione riconoscerà alla Ditta l'adeguamento ISTAT pari all'incremento dell'anno precedente.

Eventuali variazioni quantitative del servizio derivanti da modifiche organizzative, variazioni del calendario scolastico ecc. verranno valutate congiuntamente dalle parti e saranno oggetto di specifici accordi.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non potrà essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La Ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Art. 7 – Conoscenza delle condizioni dell'appalto

Agli oneri ed obblighi imposti dal presente capitolato si intende che l'appaltatore debba provvedere a sue spese, ritenendosi ogni corrispettivo compreso nel prezzo d'appalto. Detto prezzo si intende accettato dall'appaltatore, poiché, col solo

fatto della presentazione dell'offerta, si ammette che egli abbia eseguito gli opportuni, sopralluoghi ed accertamenti e tenuto conto di tutte le circostanze prevedibili e non prevedibili, relative all'ordinario esercizio di servizio. Di quanto sopra dovrà essere presentata opportuna dichiarazione da unire all'offerta per la gara d'appalto.

Art. 8 – Requisiti del personale

Il personale impiegato dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione Comunale, pertanto si richiede alla ditta appaltatrice di assicurare la permanenza (assunzione) dell'attuale personale addetto ai servizi educativi di che trattasi (anno scolastico 2017/2018).

Il personale utilizzato deve essere assicurato in modo continuativo.

La Ditta appaltatrice deve individuare un Coordinatore Unico, adibito al coordinamento pedagogico delle attività del presente appalto, in possesso di specifica professionalità ed esperienza almeno quinquennale nei servizi educativi. Il Coordinatore potrà anche svolgere il ruolo di educatore. Il curriculum del Coordinatore deve essere presentato in sede di appalto.

Il personale che verrà impiegato nei servizi educativi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

attestato di qualifica professionale autorizzato e/o rilasciato dalle Regioni, o diploma di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, oppure diploma di maturità socio psicopedagogica, o altro diploma di scuola media superiore unitamente a comprovata esperienza nel settore educativo (minimo 1 anno).

Gli educatori supplenti dovranno essere in possesso degli stessi requisiti.

I nominativi degli educatori ed il loro curriculum devono essere presentati al Responsabile del Servizio almeno 10 giorni prima dell'effettiva entrata in servizio.

Il servizio deve essere assicurato in modo continuativo dagli stessi educatori per garantire la continuità degli interventi.

L'appaltatore assume ed inquadra il personale nel rispetto del vigente CCNL di categoria, anche per i soci lavoratori.

L'appaltatore si impegna a seguito segnalazione del Responsabile del Servizio a richiamare e/o sostituire il personale non ritenuto idoneo.

Art. 9 – Affidamento del servizio

L'affidamento del servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del progetto educativo presentato e dell'offerta economica. . L'offerta economica non potrà essere pari o superiore al prezzo a base d'asta, pari ad **€ 30.000,00 annui**.

Art. 10 – Progetto educativo pedagogico

In sede di presentazione dell'offerta l'appaltatore formula un progetto educativo pedagogico contenente i seguenti punti essenziali al fine della valutazione, completa delle indicazioni delle professionalità e livelli del personale che verrà impiegato, vincolante per l'appaltatore:

- a) tematiche educative pedagogiche sviluppate nei servizi oggetto dell'appalto;
- b) curriculum del coordinatore unico di tutti i servizi educativi;
- c) proposte relative al sistema di controllo per la verifica della qualità dei servizi erogati e alla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti;
- d) programmi di formazione e aggiornamento del personale;
- e) proposta dettagliata sui materiali che verranno forniti per lo svolgimento delle attività.

Art. 11 – Personale e Sostituzioni

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo di tutto il personale con l'indicazione delle qualifiche possedute, incluso il personale a disposizione per eventuali sostituzione degli educatori assenti.

Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso, la consistenza numerica, le relative qualifiche deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Amministrazione per l'approvazione formale. In mancanza di tale approvazione l'impresa non può apportare alcuna modifica.

Nel caso in cui L'Amministrazione richieda sostituzioni di proprio personale la Ditta /Cooperativa deve essere in grado di operare nell'arco delle 24 ore.

Art. 12 – Attestazione di conformità della prestazione contrattuale e liquidazione del corrispettivo

Ai fini della liquidazione del corrispettivo, l'Appaltatore emetterà fattura elettronica intestata al COMUNE DI CANDIA CANAVESE, redatta secondo quanto stabilito dalle norme fiscali in vigore, recanti le modalità di pagamento comprensive del Codice IBAN e recapitata all'ufficio protocollo della stazione appaltante tramite il Sistema di Interscambio.

L'Appaltatore potrà emettere fatture a cadenza mensile.

Ad avvenuta esecuzione del servizio, il direttore dell'esecuzione esprimerà la propria attestazione di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto successivamente al ricevimento della fattura, previo parere favorevole di cui alla suddetta attestazione ed in seguito all'acquisizione di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare ed in corso di validità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.

La liquidazione di cui trattasi avverrà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, sulla base di quanto previsto dal successivo art. 14 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), nel rispetto delle disposizioni e delle scadenze contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Ogni somma che risultasse indebitamente corrisposta, potrà essere in qualunque momento trattenuta nei mesi successivi.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.

La citata Legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.).

Art. 14 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale mediante l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

Art. 15 – Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni che intende assumere, l'Appaltatore è tenuto a costituire cauzione definitiva come disposto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016, ferme restando le facoltà di riduzione ivi previste.

La suddetta cauzione dovrà essere depositata in originale all'atto della firma del contratto.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della fideiussione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione definitiva in questione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, salva la risarcibilità del maggior danno.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Qualora la Stazione Appaltante debba valersi in tutto o in parte della medesima, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine tassativo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Permane comunque, in tal caso, la facoltà di quest'ultima di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore rifiutasse di stipulare il contratto o di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con il medesimo, a maggiori spese di quest'ultimo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione; resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

Art. 16 – Responsabilità per danni

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione, ai fini della copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La polizza R.C.T. sarà mantenuta in vigore fino ai dodici mesi successivi alla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione, ai fini della copertura della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi del D.P.R. 1124/1965 e s.m.i., del D. Lgs. 38/2000 e s.m.i. e del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina di cui ai citati D.P.R. e D. Lgs.

La copertura contro i rischi derivanti da R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore. La polizza R.C.O. sarà mantenuta in vigore fino ai dodici mesi successivi alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 17 – Rapporto contrattuale

Salvo diverse disposizioni, la Stazione Appaltante, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni ed, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipulazione del relativo contratto di appalto.

Il suddetto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento e di verificare, in accordo con i competenti uffici della Stazione Appaltante, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Stazione medesima.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione Appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore dovrà impegnarsi a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Referente per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Stazione Appaltante per iscritto all'atto della firma del contratto. Il Responsabile del Servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente per conto della Stazione Appaltante. E' fatto, infine, obbligo all'Appaltatore di esibire tutti gli atti e documenti di cui la Stazione Appaltante faccia richiesta.

Art. 18 – Sospensione dei servizi

L'Appaltatore non potrà sospendere i servizi forniti sulla base di una decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

L'eventuale sospensione dei servizi dovuta a decisione unilaterale dell'Appaltatore costituirà inadempienza contrattuale e pertanto causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 19 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'impresa aggiudicataria dovrà impegnare personale idoneo, adeguatamente preparato ed in numero sufficiente allo svolgimento delle attività precedentemente descritte.

L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore, inoltre, sarà obbligato ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore sarà altresì obbligato, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i menzionati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincoleranno l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore sarà obbligato a dimostrare, in seguito a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che

prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia una cooperativa sociale, quest'ultima sarà obbligata ad applicare gli standard minimi di retribuzione previsti dal C.C.N.L. Cooperative Sociali, a prescindere dalla forma contrattuale prevista per l'impiego dei lavoratori.

Ai suddetti fini, questa Amministrazione acquisirà il D.U.R.C. attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 16-bis della L. 2/2009.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato di cui al comma precedente (DURC negativo) l'Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione), una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, allorché la Stazione Appaltante competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto si qui esposto, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Stazione Appaltante avrà facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 20 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, nonché di non divulgarli in alcun modo ed in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, senza espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il suddetto obbligo non concernerà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegnerà ad operare in modo tale che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Stazione Appaltante di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere di riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del medesimo.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui trattasi.

In caso di inosservanza dei medesimi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'obbligo in capo all'Appaltatore di risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Le parti si impegneranno altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 21 – Varianti

La Stazione Appaltante potrà chiedere all'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del contratto, una variazione in aumento o in diminuzione del servizio e l'Appaltatore avrà l'obbligo di assoggettarvisi.

In particolare, è fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di apportare modifiche alla tipologia dei servizi ed al monte ore presunto indicato, in relazione a motivati mutamenti organizzativi.

Nei casi previsti la suddetta variazione potrà essere richiesta fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione Appaltante procederà alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.

Qualora le varianti in esame siano finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che le stesse non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, le medesime non potranno essere richieste per importi superiori al cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Art. 22 – Penali e risoluzione per inadempimento e recesso

E' fatto obbligo alla ditta di iniziare il servizio entro la data prestabilita.

Allorché si verificano infrazioni nell'esecuzione di una o più delle attività oggetto dell'appalto, si applicheranno le seguenti sanzioni economiche:

- per ritardi nell'arrivo del personale superiori a 10 (dieci) minuti, € 250,00= dopo la contestazione del terzo ritardo;
- per mancata o parziale prestazione del servizio, € 500,00= al giorno.

Verranno, inoltre, addebitate le ulteriori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Qualora l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo (escluso l'onere I.V.A.), la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali di cui trattasi, come precisato nei commi precedenti, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore potrà comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine perentorio di 8 (otto) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione medesima. Qualora le suddette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta entro il termine ultimo

indicato, potranno essere applicate le penali precedentemente descritte. In tale fattispecie, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo, ad essa dovuto a titolo di penale, in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Entro 30 (trenta) giorni la Stazione Appaltante trasmette all'Appaltatore l'esito dell'esame delle controdeduzioni e l'eventuale penale da trattenere dalla prima rata in scadenza. Trascorsi trenta giorni, le controdeduzioni si intendono accolte.

Qualora le penali addebitate fossero più di quattro la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., sospendendo i pagamenti e procedendo alla richiesta dei danni all'affidatario medesimo.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha comunque la facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La Stazione Appaltante potrà altresì dichiarare risolto il contratto per inadempimento nei casi:

- di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- di cui agli articoli di materia di sospensione dei servizi, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, obblighi di riservatezza, subappalto, divieto di cessione del contratto, cessione del credito, mancate coperture assicurative;
- di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i.

In ogni caso, il contratto potrà essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti, con conseguente restituzione della cauzione all'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, il rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed Appaltatore sarà sottoposto, altresì, a clausola risolutiva per il caso di violazione degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*.

La Stazione Appaltante, inoltre, potrà recedere dal contratto, qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora si verifichi anche soltanto una delle condizioni esaminate, la Stazione Appaltante provvederà alla contestazione scritta mediante Raccomandata A/R nei confronti dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera Raccomandata A/R.

In tale ipotesi, la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari alla data della comunicazione dell'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di 1/10 (undecimo) dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

Salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché quanto finora esposto, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
- b) messa in liquidazione o cessione dell'azienda, non autorizzata dall'Amministrazione;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;
- d) interruzione non giustificata del servizio o mancato inizio nella data indicata;
- e) sub affidamento del servizio;
- f) in caso di frode o grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto, qualora la Stazione Appaltante dichiari all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva medesima.

In ognuna delle ipotesi sin qui previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, la Stazione Appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'impresa affidataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Art. 23 – Rifusione danni e spese

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste al precedente articolo del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti all'Appaltatore, per far fronte ad ogni danno che potrà derivare da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato.

Art. 24 – Proroghe

Eventuali proroghe ai termini di consegna relativi a ciascuna fase potranno essere concesse dalla Stazione Appaltante solo per cause sopravvenute e impreviste indipendenti dalle volontà delle parti.

Art. 25 – Divieto di cessione del contratto – cessione del credito

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 26 – Subappalto

E' vietato subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 27 – Fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore comporterà lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto in seguito all'aggiudicazione.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 28 – Controversie nei confronti dei terzi

L'Appaltatore dovrà garantire e sollevare espressamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità relativa a controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi in ordine ad eventuali danni a beni, persone e cose in conseguenza dell'esecuzione della prestazione che forma oggetto del presente atto.

Art. 29 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'appalto ed al termine del medesimo sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Ivrea.

Art. 30 – Spese contrattuali

Oltre a tutte le spese obbligatorie prescritte dalla vigente normativa ed a quelle specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative al contratto, che sarà stipulato in forma di lettera-contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipulazione del contratto e non si presenti nella data e nel luogo fissati per medesima senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva di cui all'art. 16 del presente Capitolato nei termini assegnati, la Stazione Appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 31 – Domicilio dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 47 c.c., l'Appaltatore elegge domicilio presso il recapito indicato nell'offerta o, se diverso, presso quello indicato in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto. Al domicilio sono indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche (anche in formato elettronico) relative al contratto d'appalto.

L'Appaltatore, in sede di affidamento, dovrà presentare una dichiarazione con la quale autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare il fax per trasmissioni dirette ed, inoltre, dovrà comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), da utilizzarsi per la trasmissioni dirette.

Art. 32 – Osservanza di leggi e decreti

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti ed in genere le prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto nella materia oggetto del presente affidamento.

Nulla potrà essere richiesto e preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle suddette nuove normative.

Art. 33 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara d'appalto saranno raccolti presso la Stazione Appaltante (Unione Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano) per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera automatizzata o non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati ed, eventualmente, utilizzati per altre gare/trattative. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara stessa. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Stazione Appaltante.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Amministrativo dell'ente appaltante.